

**Istanza n.23**

Arengo del  
06/04/2025

Repubblica di San Marino (RSM), li 6 aprile 2025

**Ecc.mi Capitani Reggenti**

**Italo Righi**

**Denise Bronzetti**

**Oggetto: richiesta di esclusione delle associazioni animaliste e ambientaliste giuridicamente riconosciute dalla definizione del calendario venatorio.**

I sottoscritti cittadini sammarinesi, considerato quanto previsto e disposto dalla Legge 24 maggio 1995 n. 72 e dalla Legge Qualificata 23 aprile 2018 n. 1, rivolgono la presente istanza d'Arengo alle LL. EE. affinché: le associazioni animaliste e ambientaliste giuridicamente riconosciute non concorrano alla definizione del calendario venatorio in ragione di quanto segue.

Il Calendario venatorio si ritiene debba essere redatto in applicazione di criteri scientifici, che tengano conto dello *status* di conservazione delle singole specie di fauna selvatica nonché delle peculiarità territoriali della Repubblica di San Marino, e i relativi contenuti non possono essere determinati da impostazioni e scelte meramente di carattere ideologico.

La Federazione Sammarinese della Caccia, in sede di stesura del calendario venatorio, ha da tempo basato le proprie proposte esclusivamente su dati scientifici forniti da fonti terze e imparziali (vedi ad esempio dati aggiornati da The IUCN Red List of threatened species e/o dalle c.d. Liste Rosse Italiane – IUNC) ed il calendario venatorio è il risultato del confronto e della concertazione con altri soggetti qualificati (cfr. Legge 12 aprile 2007 n. 52).

Nella Repubblica di San Marino non è oggetto di attività venatoria nessuna specie a rischio di estinzione e la determinazione delle specie cacciabili tiene conto, oltre che del favorevole stato di conservazione delle stesse, anche delle peculiarità territoriali della nostra Repubblica, esattamente come accade, in materia di attività venatoria, in ogni altro Stato europeo (meramente a titolo di esempio si evidenzia come nella vicina Italia risulti cacciabile la specie capriolo che, diversamente, non è mai stato oggetto di caccia nella Repubblica di San Marino).

In merito a quanto in oggetto si evidenzia altresì come l'interesse indiscutibilmente prevalente nella predisposizione del calendario venatorio della Repubblica di San Marino sia quello di assoluta tutela delle singole specie animali nonché di fruizione degli ambienti naturali da parte dei singoli cittadini e cittadini che non svolgono tale attività, in quanto sono determinati e stabiliti i periodi, le giornate e

gli orari in cui l'attività venatoria non è permessa e, con strumenti di legge, sono determinati altresì i luoghi in cui la caccia non è consentita.

Senza minimamente voler innescare lo storico dibattito fra cacciatori e non cacciatori, si ritiene che le posizioni meramente ideologiche sostenute da associazioni animaliste e ambientaliste in materia di attività venatoria e nella stesura del calendario venatorio non siano congruenti con il carattere tecnico della sede in cui questo viene definito e, pertanto, ritenendo fondamentale un approccio esclusivamente scientifico nella definizione del calendario venatorio chiediamo che: **le associazioni animaliste e ambientaliste giuridicamente riconosciute non concorrano alla definizione del calendario venatorio.**

Con i più deferenti saluti.